



formazione&lavoro

servizi per l'occupazione e la formazione dei lavoratori



L'apprendistato scopre la mobilità

di Claudio Tucci

ROMA Contributi agevolati e sgravi fiscali come premio per assumere giovani apprendisti. Ma anche sanzioni, sufficientemente pesanti, per le aziende che non adempiono all'obbligo formativo, che rischiano - se ritenute «esclusivamente responsabili» dell'inadempimento - di restituire i contributi "risparmiati" utilizzando il contratto di apprendista, maggiorati del 100 per cento. La riforma dell'apprendistato, in attesa del via libera delle Regioni (ultimo scoglio prima del passaggio parlamentare e del varo definitivo del Governo) conferma praticamente tutti gli incentivi esistenti per rendere più appetibile l'utilizzo di questo contratto. Ma con **una novità e un chiarimento**.

Aspetti normativi e fiscali

La novità riguarda la possibilità di assumere come apprendisti anche i lavoratori in mobilità. In questo caso oltre ai normali benefici contributivi già previsti dalla legge (la numero 223 del 1991), vale a dire la possibilità per il datore di pagare una contribuzione agevolata per i primi 18 mesi dall'assunzione, il provvedimento specifica che l'azienda potrà cumulare pure l'incentivo economico pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore per ogni mensilità corrisposta. Il chiarimento invece ha per oggetto la possibilità per l'impresa di inquadrare l'apprendista fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante o, in alternativa - è stato specificato meglio - la facoltà di stabilire una retribuzione in misura percentuale e in modo graduale all'anzianità di servizio. Ovviamente, resta in piedi il divieto di retribuire il lavoratore "a cottimo", come pure è esclusa la possibilità per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di giusta causa o giustificato motivo. Passando invece agli incentivi specifici per le imprese, giudicata «positiva» dal commercialista romano Lorenzo Di Pace, è la conferma dello "sconto" Irap (l'Imposta regionale sulle attività produttive previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera a, numero 5 del Dlgs n. 446 del 1997). E cioè la possibilità di portare in deduzione ai fini Irap le spese per i lavoratori assunti come apprendisti. «Anche la previsione di un monte ore complessivo di formazione di 120 ore - ha spiegato - può aiutare a far entrare più apprendisti negli studi dei commercialisti». Una delle novità della riforma è infatti la possibilità di utilizzare il contratto di apprendistato, quello di alta formazione e ricerca, negli studi professionali: «Ma andava condivisa e concordata con le categorie», ha commentato il presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Roma, Gerardo Longobardi, che auspica che la norma non introduca «nuova precarietà. Su questo vigileremo e chiederemo precise garanzie a Governo e Regione Lazio».

Da "Il Sole 24 Ore" 29.06.2011